

## LA VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO NELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA

1. Cenni sulle fattispecie interessate; 2. La “circolazione” del valore dell'avviamento nell'accertamento delle imposte: quali vincoli per il Giudice tributario? L'assenza di giudicato “esterno”, la definitività del valore quale vincolo per l'Agenzia entrate e l'inversione dell'onere della prova; 3. La valutazione dell'avviamento quale giudizio di fatto riconducibile ad una pluralità di metodi; 4. Ulteriori limiti sostanziali e processuali alla valutazione giudiziale dell'avviamento

### 1. Cenni sulle fattispecie interessate

L'avviamento è qualità dell'azienda che assume rilevanza in relazione a diverse fattispecie sostanziali, sia nell'ambito dell'imposizione indiretta di registro, sia all'interno dei tributi reddituali, in particolare sotto il profilo della determinazione delle plusvalenze da cessione dell'azienda e dei correlati aspetti involgenti la deducibilità del relativo costo da parte dell'acquirente.

Ma le ipotesi fuoriescono dalla stessa normativa sostanziale per attestarsi anche all'interno delle fattispecie di coobbligazione solidale del cessionario d'azienda, il quale “è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”<sup>1</sup>.

Ad ogni modo, l'avviamento assume particolare significato nell'imposizione di registro in ipotesi di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, ex art. 51, comma 2, D.P.R. 131/1986, cessione incisa in base al “valore venale in comune commercio ... con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11- bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11- bis della tabella. L'ufficio può tenere conto anche

---

<sup>1</sup> In dottrina, cfr. per tutti L. Del Federico, *Cessione d'azienda*, in AA.VV., *Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria*, a cura di F. Moschetti e L. Tosi, Padova, 2000, 475 ss.; G. Marini, *Note in tema di responsabilità per i debiti tributari del cessionario di azienda*, in Riv. Dir. Trib., 2009, I, pag. 181 ss.

degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto”.

Il sindacato valutativo dell'amministrazione finanziaria è qui molto ampio, tra l'altro in deroga alla regola generale per la quale il valore dei beni è quello dichiarato e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo. Tale sindacato, attenendo questioni di valutazione, si collocava in ottica meramente quantitativa rispetto all'imponibile dichiarato nell'atto sottoposto a registrazione: ma la prassi e poi la giurisprudenza di legittimità hanno adottato una lettura in funzione antielusiva dell'art. 20 del d.p.r. 131/1986, il quale recita che “l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Lettura antielusiva che è stata prodroma della costruzione pretoria del principio generale antiabuso, definito dalla Corte di Cassazione tramite le sentenze delle sezioni unite 30055/08, e altre due coeve, e applicato anche in materia di registro (Cass. 12042/09: nella specie, la Corte ha affermato che costituisce condotta elusiva inserire passività finanziarie nel prospetto di cessione di ramo d'azienda che avviene fra società dello stesso gruppo, laddove l'unico scopo risulta ridurre la base di calcolo per l'imposta di registro).

Peraltra la dottrina è orientata a negare l'applicazione della clausola generale antielusiva al tributo di registro, stante le peculiarità dell'imposta d'atto e le specifiche espresse disposizioni antielusive previste dalla normativa<sup>2</sup>.

In simile contesto ben si giustifica l'orientamento ormai dominante in relazione alla qualificazione di azienda, intesa come complesso di beni trasferibile autonomamente dai singoli beni che la compongono: la questione è rilevante in quanto la cessione d'azienda non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto, a differenza dei singoli beni aziendali, ma ad imposta di registro. Nella pratica, molti contribuenti hanno assoggettato ad imposta sul valore aggiunto la cessione di una congerie di singoli beni, tanto da spogliarsi dell'intera azienda: la frammentazione dei negozi non ha impedito all'amministrazione finanziaria di accertare un trasferimento d'azienda ai fini dell'imposta di registro tramite una qualificazione unitaria degli effetti<sup>3</sup>. La qualificazione in termini di trasferimento d'azienda avviene caso per caso: si ha cessione d'azienda quando le

---

<sup>2</sup> *Ex pluribus*, G. Marongiu, *L'elusione nell'imposta di registro tra l'abuso del diritto e l'abuso del potere*, in *Dir. prat. trib.*, I, 2008, p. 1067 ss.; se si vuole, M. Nussi, *L'abuso del diritto: profili sostanziali, procedimentali-processuali e sanzionatori*, in *Giustizia tributaria*, 2009, pag. 320 ss.; comunque G. Girelli, *Abuso del diritto e imposta di registro*, Torino, 2012.

<sup>3</sup> Cass. 12049/08; Cass. 11769/08; Cass. 13580/07; Cass. 10660/03; Cass. 8365/93; Cass. 353/90; l'amministrazione finanziaria si era orientata in tal senso già con Ris. 76/361390, poi costantemente ribadita; in dottrina, *ex multis*, S. La Rosa, *Cessione d'azienda e cessione di beni tra imposta di registro ed Iva*, in *Rass. trib.*, 1990, II, p. 305 ss.; D. Stevanato, *Cessione frazionata dell'azienda e imposta di registro: simulazione o riqualificazione del contratto?*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 1999, p. 758 ss.

parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere *ex ante* la complessiva attitudine anche solo potenziale all'esercizio di impresa<sup>4</sup> e quando i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di una impresa, anche se non si richiede che tale esercizio sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa<sup>5</sup>. Potrà rinvenirsi cessione d'azienda nonostante l'esclusione di alcuni beni, non essenziali allo svolgimento dell'attività o la mancanza di una previsione di un corrispettivo per l'avviamento<sup>6</sup>, ed anche in fattispecie relative a due atti di alienazione, uno di cessione di rimanenze e materie prime e l'altro, anteriore di pochi giorni e fra le stesse parti, di cessione di azienda, per i quali l'Ufficio finanziario assumeva il collegamento negoziale proprio della disciplina tributaria della cessione di azienda<sup>7</sup>.

A diversa disciplina soggiace il conferimento d'azienda, che è tassato in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della parte I della Tariffa se effettuato da società o enti ad esse assimilati ed indipendentemente dalla natura dei beni aziendali (in conformità al diritto UE).

In simile quadro normativo, l'amministrazione finanziaria ha escluso che la cessione della partecipazione totalitaria in una società equivalga alla cessione dell'azienda sociale o degli immobili sociali<sup>8</sup>, ma l'assunto va oggi rimeditato sulla base della pronuncia della Corte di giustizia, C-29/08 del 29.10.09, la quale ha dichiarato che la cessione della totalità delle azioni di una controllata costituisce cessione d'azienda, anche se la compravendita di quote avvenga con più atti successivi<sup>9</sup>; la pronuncia europea è stata seguita da diverse sentenze della giurisprudenza di merito e, quindi, dalla stessa Corte di Cassazione, che ormai considera operazione elusiva il conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni in tal modo ottenute<sup>10</sup>.

Anche a livello di imposizione sui redditi le fattispecie sostanziali sono di significativa rilevanza, attenendo la tassazione delle plusvalenze da cessione d'azienda, comprensive appunto dell'avviamento, e disciplinate dall'art. 86 Tuir.

---

<sup>4</sup> Cass. 24913/08; Cass. 3580/07; Cass. 1913/07; Cass. 11457/05; Cass. 8973/02.

<sup>5</sup> Cass. 24913/08; Cass. 17613/08; Cass. 27286/05; Cass. 897/02.

<sup>6</sup> Cass. 12049/08.

<sup>7</sup> Cass. 11769/08.

<sup>8</sup> Ris. 83/251368; Ris. 89/310356.

<sup>9</sup> Vd. nota critica di Tassani, *Società holding e diritto di detrazione nel sistema comunitario e nazionale dell'Iva*, in Riv. dir. trib., 2010, IV, p. 49 ss.;

<sup>10</sup> Cass. 5877 del 13.03.2014 (ma si veda già la precedente 28259 del 18.12.2013); in relazione alle sentenze più risalenti, cfr. le note critiche di Zizzo, *Sull'elusività del conferimento d'azienda seguito dalla cessione della partecipazione*, in Giust. trib., 2008, p. 277 ss.; Della Valle, *L'elusione nella circolazione indiretta del complesso aziendale*, in Rass. trib., 2009, p. 375 ss.; T. Tassani, *I confini dell'abuso del diritto ed il caso del conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni*, in Riv. dir. trib., 2011, I, 329 ss.

Peraltro, a contraltare, l'avviamento assume rilievo anche quale componente negativa di reddito, ex art. 103, comma 3, Tuir, in base al quale “le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso”, in totale devianza rispetto all'ammortamento civilistico, che si attesta sul quinquennio<sup>11</sup>.

La legislazione sostanziale privilegia la logica del corrispettivo, talché, salvo le ipotesi in cui assume rilevanza il valore normale, l'avviamento non è connotato da margini di valutazione, in funzione della certezza del diritto che dovrebbe dominare un'imposizione periodica di massa.

## **2. La “circolazione” del valore dell'avviamento nell'accertamento delle imposte: quali vincoli per il Giudice tributario? L'assenza di giudicato “esterno”, la definitività del valore quale vincolo per l'Agenzia entrate e l'inversione dell'onere della prova**

In presenza di precisi regimi impositivi sostanziali, oltretutto tra loro diversificati, i poteri di accertamento dovrebbero atteggiarsi consequenzialmente.

Sotto il profilo delle valutazioni, è chiaramente emerso come in materia di imposte sui redditi il legislatore abbia privilegiato la certezza del diritto a scapito di significativi poteri di sindacato valutativo dell'amministrazione finanziaria, mentre la scelta normativa è stata opposta a proposito dell'imposta di registro, almeno per alcune operazioni importanti quale la cessione d'azienda.

In presenza di redditi d'impresa, quindi, l'agenzia delle entrate dovrebbe concentrarsi sulla ricerca dell'effettivo corrispettivo, ove simulato in chiave evasiva, senza addentrarsi in valutazioni volte a sindacare la legittimità fiscale delle scelte operate dall'imprenditore.

In realtà, la giurisprudenza dominante tende a rilevare una presunzione semplice di maggior imponibile sulla base del solo riscontro di maggiori valori dell'azienda meramente stimati. Cioè a dire: in presenza di maggior valore, è il contribuente che deve dimostrare, con evidente inversione dell'onere del prova, che il corrispettivo dichiarato è vero e reale.

Anzi, la prassi e la giurisprudenza, la cui produzione sul punto è incessante, giungono a reputare che i valori dell'avviamento definitivamente accertati o definiti, in misura superiore al corrispettivo dichiarato, proprio in seguito ad accertamento compiuto ai fini dell'imposizione di

---

<sup>11</sup> Su questi profili, se si vuole, M. Nussi, *Per un ripensamento sistematico dell'ammortamento di avviamento, marchi e beni immateriali*, in Corr. trib., 2009, pag. 1033.

registro, concretizzino la prova del corrispettivo reale anche ai fini dei tributi sul reddito d'impresa.

Ai nostri fini, è utile analizzare una recentissima sentenza di particolare interesse per la completezza motivazionale, ove è chiaramente chiarito e ribadito che “Questa Corte è ferma nel ritenere che i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicchè quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell'ambito di un'impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione. Ciò premesso (anche considerando che, in tema di accertamento, ai fini IRPEF, delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell'avviamento resosi definitivo ai fini dell'imposta di registro, assume carattere vincolante per l'Amministrazione finanziaria), l'indicazione di un'entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell'imposta di registro, legittima di per sè l'Amministrazione a procedere ad accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente, che deduca l'inesattezza di una tale correzione, superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando (anche con il ricorso ad elementi indiziali) di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio. Peraltro l'ufficio, abilitato dalla legge ad avvalersi di presunzioni, può anche utilizzare una seconda volta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza e idonei secondo l'ordinamento a provare il fatto posto a base dell'accertamento" (Cass. 23608/2011; v. anche Cass. 27989/2011; Cass.23115/2013). Orbene, a tali principi non si è conformato il giudice di appello, il quale ha ritenuto di essere vincolato agli accertamenti svolti dal giudice tributario nell'ambito del procedimento relativo alla determinazione dell'imposta di registro, ritenendoli per l'appunto coperti dal giudicato, senza per contro esaminare la portata degli elementi adottati dal contribuente e la concreta loro incidenza ai fini del superamento della presunzione semplice di conformità del valore risultante ai fini dell'imposta di registro a quello relativo alla plusvalenza rilevante ai fini del reddito. Del resto, la posizione espressa dall'Agenzia nel controricorso a sostegno della decisione impugnata non appare in linea con il senso degli approdi resi da questa Corte, la stessa muovendo dal presupposto, non condivisibile, per cui la decisione del giudice tributario nel contenzioso relativo all'imposta di registro impedisce al contribuente di utilizzare gli elementi già sperimentati in quel procedimento per incidere sulla valutazione della plusvalenza. Deve infatti recisamente escludersi che il giudice chiamato a verificare la legittimità dell'accertamento operato dall'amministrazione in tema di plusvalenza sulla base dei valori acclarati ai fini dell'imposta di

registro per effetto del giudicato formatosi rispetto a tale tributo sia vincolato alle valutazioni ivi espresse. Per questo motivo risulta errata l'espressione "giudicato interno" utilizzata dalla CTR che non si addice affatto ai rapporti che intercorrono fra accertamento in sede di registro e quantificazione della plusvalenza. Ed infatti, non vi è spazio alcuno per ritenere l'esaurimento del potere di accertamento valutativo da parte del giudice investito della verifica in ordine alla legittimità dell'accertamento in tema di plusvalenza, invece sussistendo l'attività di (doverosa) verifica, da parte di quello stesso giudice, della consistenza degli elementi, offerti dal contribuente, per superare i valori utilizzati dall'amministrazione, tanto rientrando nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Ciò che, d'altra parte, riconduce la relativa pronuncia in sede di verifica dell'accertamento sulla plusvalenza alla prudente discrezionalità del giudice di merito, risultando suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della motivazione<sup>12</sup>.

Da simile motivazione emergono molteplici profili di rilevanza.

In primo luogo l'assenza di un vincolo di giudicato derivante dalle controversie afferenti altra imposta, in sintonia con un più generale orientamento della Suprema Corte<sup>13</sup>.

Ma se una sentenza correlata ad un processo vertente su una diversa imposta non crea il vincolo del giudicato, ad avviso della Suprema Corte la mera definitività amministrativa ottenuta in chiave extragiudiziale, si pensi ad una omessa impugnazione o a un accertamento con adesione, implica invece un vincolo per l'amministrazione finanziaria, la quale, pur se in altra sede accertativa, deve conformarsi almeno al valore ormai altrove cristallizzatosi. Vincolo amministrativo che dovrebbe sussistere, chiaramente solo nei confronti dell'Agenzia entrate, anche in presenza di un giudicato (a prescindere dalla tematica della sostitutività o meno dell'atto da parte della sentenza tributaria).

Tale vincolo, già in base all'originaria prospettazione da parte della Cassazione, deriverebbe direttamente dai principi costituzionali uguaglianza, imparzialità e capacità contributiva (artt. 3, 97 e 53 Cost.), probabilmente sulla scia di una pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 473/95, relativa ai rapporti tra imposta di registro e Invim, ove, tuttavia, il criterio di uniformità dei valori derivava espressamente dalla legge, ex art. 6, comma 2, dpr 643/72<sup>14</sup>. L'Invim era

---

<sup>12</sup> Così la recentissima Cass., sez. VI, 14.10.14, n. 21632.

<sup>13</sup> Tale orientamento è stabilizzato da tempo: se si vuole, cfr. M. Nussi – S. Buttus, *Il ridimensionamento del giudicato esterno nella "specificità" tributaria*, in *Corriere tributario*, 2008, pag. 2109; S. Buttus, *Ulteriori ridimensionamenti giurisprudenziali all'estensione del giudicato tributario*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2010, pag. 501 ss.

<sup>14</sup> Si veda G. Marini, *L'accertamento di maggior valore dell'avviamento nell'imposta di registro: eventuali effetti ai fini delle imposte sui redditi*, in *AA. VV., L'avviamento nel diritto tributario*, Torino, 2012, pag. 376; cfr. anche V. Ficari,

strutturalmente connotata sui valori imponibili rilevanti ai fini dell'imposta di registro, situazione improponibile tra quest'ultima imposta e i tributi sui redditi, ove presupposto e base imponibile sono del tutto autonomi e diversi.

Peraltro, il vincolo nei confronti dell'amministrazione potrebbe essere anche ragionevole, proprio in funzione dell'imparzialità dell'agire pubblico: in questa chiave, tuttavia, si dovrebbe ergere a limite non solo minimo, ma nel contempo anche massimo della valutazione dell'avviamento.

La Corte di Cassazione, invece, ne trae solo un vincolo minimale, anche in funzione della consapevolezza dell'assenza di un criterio unico di determinazione dell'avviamento, avendo più volte evidenziato la sussistenza di "molti criteri alternativi applicabili"<sup>15</sup>.

Non solo.

Quel che più stupisce è la creazione giurisprudenziale di una sorta di presunzione "legale" relativa, implicante l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente – ricorrente, in assenza di qualsiasi disposizione espressa: gli stessi referenti costituzionali utilizzabili (uguaglianza, imparzialità e capacità contributiva), non sembrano conferenti, legittimando al massimo la correttezza dell'agire motivazionale dell'Agenzia entrate, ma non certo una prova legale, una presunzione di legittimità dell'atto amministrativo di antica memoria, derivante dalla definitività di un valore assunto ad altri fini<sup>16</sup>.

Del resto, il vincolo – presunzione sussiste anche se la definitività del valore è derivata da un'adesione di un terzo estraneo al ricorrente, ad esempio l'acquirente in sede di imposta di registro, con effetti immediatamente traslabili in capo al venditore ai fini di accertare la plusvalenza da cessione d'azienda nell'ambito dell'imposte sui redditi<sup>17</sup>. Si noti che, in coerenza col tale orientamento, la cassazione ha recentemente reputato che, in tale ipotesi, il venditore possa "opporre" all'amministrazione il minor valore eventualmente definito in capo all'acquirente in sede di adesione<sup>18</sup>.

Volendo operare uno sguardo di maggior respiro sistematico, l'orientamento della Suprema Corte sembra avvicinarsi alla teorica del processo tributario quale giudizio sul rapporto piuttosto che sull'atto, senza però trarne le dovute conseguenze.

---

*Azienda ed avviamento tra accertamento, "prezzi" e "autonomia" del contribuente*, in Riv. dir. trib., 2012, I, pag. 205 ss.

<sup>15</sup> Ad es. in Cass. 26429/10.

<sup>16</sup> L'argomentazione si basa sulla nota distinzione tra motivazione e prova.

<sup>17</sup> Cass. 18705/10.

<sup>18</sup> Cass. 4635 del 26.02.14.

Peraltro, ponendosi nella dinamica del giudizio sul rapporto, le esigenze di tutela si incrementano e se ne coglie l'attuale insufficienza normativa: se la definitività del valore, a guisa di una pregiudizialità – dipendenza di tipo logico, è tale da far invertire l'onere della prova, ciò implica forse difese processuali in chiave litisconsortile, ove tutti gli interessati possano partecipare alla valutazione “unica” dell'avviamento (già dalla sede procedimentale).

A mio avviso, che rimango ancorato al processo tributario quale giudizio sull'atto impositivo, simili automatismi nella circolazione dei valori tra più controversie sono incompatibili con le modalità di esercizio della tutela giurisdizionale oggi in essere.

Il valore d'avviamento definito ai fini di un'imposta dovrebbe essere solo un dato di partenza dell'ulteriore ed autonomo agire amministrativo proprio di un diverso tributo, dato da corroborare con apposita istruttoria. L'inversione dell'onere della prova è inferenza priva di sostrato normativo, e il dato “definito” *aliunde* dovrebbe essere solo elemento di un'autonoma presunzione semplice<sup>19</sup>.

In considerazione delle dimensioni quantitative del fenomeno, siamo in presenza di una e vera e propria deriva accertativa e giurisprudenziale, che nel tempo ha “perso” l'originaria giustificazione costituzionale per permearsi implicitamente di nuove suggestioni accertative, molto di moda, il cui fulcro decisionale consiste nell'argomentazione logica che l'imprenditore non effettua scelte antieconomiche, quale, appunto, quella di cedere a corrispettivi inferiori al valore.

In presenza di presupposti e basi imponibili autonome, come in materia di imposizione di registro e sui redditi, la motivazione degli atti impositivi assume una rilevanza sovradimensionata: ad esempio, ci si dovrebbe domandare se il contribuente presti “adesione” solo alla parte dispositiva dell'atto, ossia all'imponibile, e solo a quell'imponibile, proprio di quell'imposta, ovvero se le parti intendano conformare effetti ulteriori fornendo rilevanza alla motivazione e a tutte le questioni ivi incidentalmente trattate (come, appunto, potrebbe essere il caso del valore dell'avviamento, che è solo parte di una più complessa valutazione dell'azienda, poi confluyente nell'imponibile).

Tra l'altro, le pronunce giurisprudenziali, ormai diffusamente note, stanno creando contenzioso inutile, volto solo a evitare che l'atto si consolidi onde evitare ripercussioni su tributi di ben maggiore consistenza (e l'equiparazione della definitività del valore raggiunta tramite l'inerzia o

---

<sup>19</sup> In questo senso, anche G. Marini, *L'accertamento di maggior valore dell'avviamento cit.*, pag. 384 ss.



il consenso dell'acquirente all'atto amministrativo, non fa che moltiplicare i dubbi circa la ragionevolezza di simile orientamento).

### **3. La valutazione dell'avviamento quale giudizio di fatto riconducibile ad una pluralità di metodi**

Come già osservato, la giurisprudenza prende atto della mancanza di criteri legislativi in ordine alla valutazione dell'avviamento: ne dovrebbe derivare una determinazione basata su criteri suffragati da basi scientifiche proprie dell'economia aziendale. In particolare, in quella sede si adottano metodi plurimi, di tipo patrimoniale, reddituale, patrimonial-reddituale, fino ad arrivare all'utilizzo di schemi operativi incentrati sulla presenza di flussi finanziari e di "multipli"<sup>20</sup>, combinandoli tra loro e pesando maggiormente quelli più in sintonia col caso concreto nell'ambito di un'applicazione ponderata della media.

In questo contesto, la Cassazione "ha più volte evidenziato che, in tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, l'avviamento costituisce una qualità dell'azienda e si atteggia come bene di essa, ricompreso nel trasferimento e quindi da assoggettare all'imposta, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4. Il relativo valore, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato"<sup>21</sup>.

La Corte si è limitata a sindacare il profilo motivazionale e non i criteri utilizzati anche laddove si è spinta a sostenere che sia "errato ritenere che l'avviamento sia direttamente e risolutivamente collegato all'esistenza di un utile di esercizio negli ultimi tre periodi di imposta. Il dato rilevante è infatti quello dei ricavi ottenuti dall'azienda. Inoltre la motivazione della C.T.R. non ha di fatto preso in considerazione la valutazione che ha portato all'accertamento e ha concluso con un giudizio di congruità del valore dichiarato non sorretto da alcuna motivazione specifica. Tale non potendosi considerare quella che ha escluso il valore di avviamento in assenza di utili di esercizio perché logicamente in contrasto con lo stesso giudizio di congruità"<sup>22</sup>. Anche in questo caso, ove vengono comparati alcuni metodi di valutazione dell'avviamento, la Suprema Corte non sancisce la prevalenza di un criterio sull'altro, ma compie solo un'analisi sulla presenza o meno di vizi motivazionali della sentenza impugnata.

---

<sup>20</sup> Così osserva M. BEGHIN, *La cristallizzazione del valore dell'azienda ceduta ai fini dell'imposta di registro e la conseguente, automatica rettifica della plusvalenza dichiarata ai fini delle imposte sul reddito: spunti per un ripensamento dello schema argomentativo abbracciato dalla Suprema Corte*, in Riv. dir. trib. 2010, II, pag. 401 ss.

<sup>21</sup> Cass. 06.06.14, n. 12758.

<sup>22</sup> Cass. 30.06.11, n. 14336.

Peraltro, l'evidenziata assenza di un'apposita normativa fiscale concernente la valutazione dell'avviamento ha avuto una breve e specifica eccezione, di cui ancor oggi se ne avvertono le conseguenze.

Invero, appunto al fine di evitare che l'amministrazione finanziaria applicasse criteri valutativi troppo differenziati e privi di consistenza metodologica, sono state introdotte normative implicanti determinazioni valutative standardizzate, purtroppo astratte e quindi del tutto avulse dall'analisi delle concrete realtà aziendali (è il caso dell'art. 2, d.p.r. 460/1996). Commendevolmente, tali normative regolamentari sono state abrogate (dall'art. 17, d.lgs. 218/1997), ma sono comunque ancor oggi "interpretate" come criteri guida per ipotesi cd. di accertamento con adesione e quali criteri da affiancare a quelli derivanti dalla scienza dell'economia aziendale.

Infatti, nonostante l'avvenuta abrogazione, la Corte di Cassazione, già con sentenza 13 gennaio 2006, n. 613, ha affermato che - per la valutazione dell'avviamento - possono essere utilizzati i criteri indicati nel D.P.R. n. 460 del 1996 (che sarebbero stati propri del solo accertamento con adesione), criteri che, proprio in quanto avallati normativamente, sono in grado di confermare la validità del ragionamento seguito, nei casi singoli, dal giudice di merito. Con successive sentenze, la Suprema Corte<sup>23</sup> ha altresì precisato che il legislatore - con il D.P.R. n. 460 del 1996 - «ha inteso fornire i valori minimi cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione», con la possibilità per l'amministrazione di utilizzare altre metodologie di determinazione dell'avviamento o di pervenire alla quantificazione in misura maggiore. In sostanza, "il metodo di determinazione dell'avviamento indicato nel regolamento del 1996, non può avere dignità inferiore agli altri criteri suggeriti dalla dottrina aziendalistica, anzi, a giudizio della Corte di Cassazione, proprio perché individuato dal legislatore, ben può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria ai fini della quantificazione dell'avviamento, anche in ipotesi diverse da quella afferente l'accertamento con adesione. In altre parole la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, attraverso più pronunce, il metodo di quantificazione dell'avviamento basato sui criteri del 460, ritenuto mediamente più credibile nella misura in cui va ad intercettare il valore minimo dell'avviamento"<sup>24</sup>.

Simile riconoscimento contrasta con l'esigenza di stimolare l'Agenzia entrate a migliorare le proprie tecniche valutative dell'avviamento, specie in presenza di una prassi che raramente utilizza i criteri valutativi proposti dall'analisi scientifica degli economisti aziendali. Gli stessi

---

<sup>23</sup> Cfr. ad es. Cass. 23 luglio 2008, n. 20280, ma poi numerose altre.

<sup>24</sup> V. Busa, *Il trasferimento dell'azienda nell'imposta di registro: orientamenti giurisprudenziali*, in AA.VV., *Problematiche giuridiche e fiscali in tema di trasferimento di azienda*, Milano, Gruppo 24 Ore, 2010.

criteri indicizzati su parametri standard (ad es. il reddito o i ricavi degli ultimi esercizi) sono ancorati a logiche proprie di un'economia in crescita che non c'è più.

Purtroppo, la stessa giurisprudenza si è appiattita su simile lacunoso orientamento, forse in chiave di semplificazione del proprio operato decisionale, specie se si considera la sussistenza di limitazioni normative al ricorso a consulenze tecniche d'ufficio in materia di valutazione nell'ambito del processo tributario: limitazioni che deriverebbero dalla circostanza che le valutazioni rientrerebbero nel "diritto proprio", non oggetto di consulenza tecnica, del Giudice speciale, il quale è costituzionalmente giustificabile soprattutto in relazione alle sue specifiche conoscenze<sup>25</sup>. Peraltro, nella realtà, tali conoscenze specifiche sono meramente occasionali: da tali considerazioni si potrebbe trarre come conseguenza la stessa perdita di significato del giudice speciale tributario. Il paradosso può forse superarsi in base al dettato letterale dell'art. 7 d.lgs. 546/92, che, in materia di consulenza tecnica, si riferisce a "elementi conoscitivi di particolare complessità" evitando la terminologia propria dell'art. 61 c.p.c., ove invece la "competenza tecnica" (estranea al Giudice) è requisito ineludibile: nel processo tributario la legittimità della c.t.u. implica comunque un notevole grado di gravosità della valutazione giudiziale<sup>26</sup>.

Ad ogni modo, di fronte ad un agire semplicistico o presuntivo (nel senso evidenziato di inversione dell'onere della prova) dell'amministrazione finanziaria, il contribuente potrebbe controdedurre anche tramite apposita perizia di parte, magari sino giungere a stimolare il Giudice a introdurre una consulenza tecnica nei casi più complessi.

Per inciso, la stessa amministrazione finanziaria ha segnalato le peculiarità di trasferimenti aziendali nella cui contrattualistica, di solito, sono presenti clausole volte al mantenimento di livelli occupazionali che, insieme ad altre obbligazioni del cessionario, possono influenzare negativamente il corrispettivo e, in definitiva, lo stesso valore dell'avviamento<sup>27</sup>: si noti che, nell'ambito della risoluzione, i criteri di valutazioni sono indicati quasi per inciso, in via marginale, senza gli approfondimenti che pur meriterebbero.

#### **4. Ulteriori limiti sostanziali e processuali alla valutazione giudiziale dell'avviamento**

---

<sup>25</sup> In tal senso, E. Marelli, *L'oggetto della consulenza tecnica nel processo tributario*, in *Rass. trib.*, 2005, p. 1567 ss.

<sup>26</sup> In tal senso R. Schiavolin, *Le prove*, in Tesauro (a cura di), *Il processo tributario*, Torino, 1999, pag. 504; A. Colli Vignarelli, *I poteri istruttori delle Commissioni tributarie*, Bari, 2002, pag. 150.

<sup>27</sup> Cfr. Circ. 54/E, dd. 11.10.2007.

L'analisi incontra ulteriori limiti alla valutazione giudiziale dell'avviamento, sia per considerazioni sostanziali, sia per vincoli connaturati alla giurisdizione.

Tra le logiche sostanziali, un problema di particolare importanza involge la possibilità di sindacare l'eventuale svalutazione dell'avviamento operata dal contribuente in dipendenza di accadimenti intervenuti durante la vita dell'impresa. Il principio di derivazione dal bilancio civilistico, in mancanza di deroghe espresse connesse all'avviamento, dovrebbe consentire l'insorgere di una controversia circa il valore, ma ad avviso della Suprema Corte ciò può avvenire entro binari ben precisi. Invero, "il valore dell'avviamento comunque determinato all'inizio non è infatti per quanto sopra si è detto legato alla sorte dei singoli beni aziendali, in quanto il criterio usato inizialmente si esaurisce in detta valutazione, e non ha alcun rilievo per le sorti successive di detto valore. Da ciò non deriva che il valore dell'avviamento non possa mutare nel tempo, e che tale mutamento possa essere trasfuso nella relativa posta di bilancio, ma ciò deve essere frutto di valutazione autonoma e complessiva, operata *ex novo* e non già come nella specie per applicazione inversa ed automatica dello stesso metodo di fatto applicato per la valutazione dell'avviamento iniziale"<sup>28</sup>. In tali ipotesi, quindi, sembra che debba essere il contribuente onerato a ben motivare, in ricorso, le ragioni della svalutazione dell'avviamento, ragioni autonome rispetto a quelle concretanti la valutazione operata al momento dell'iscrizione in bilancio. Dalla lettura della motivazione appare una sottovalutazione della motivazione dell'accertamento che pretende l'ineducibilità della svalutazione: a mio modesto avviso, poiché il contribuente dichiara fatti, senza motivare, l'amministrazione finanziaria non potrebbe limitarsi a disconoscere il costo, ma dovrebbe giustificare la ripresa proprio in base alla sussistenza (in positivo) dell'avviamento invece svalutato.

Inoltre, in materia di imposta di registro, assistiamo alla presenza di una specifica disciplina in ipotesi di "espropriazione forzata e trasferimenti coattivi": come sottolineato, infatti, le cessioni d'azienda, e il relativo avviamento, sono assoggettate all'imposta di registro in base al "valore" di trasferimento, valore che può essere autoritativamente accertato dall'Agenzia entrate utilizzando i poteri di cui agli artt. 51 e 52, D.P.R. 131/1986, cosicché, il prezzo di trasferimento non è elemento sufficiente ai fini dell'assolvimento del tributo qualora il valore sia superiore. L'art. 44, D.P.R. 131/1986, deroga a tale disciplina, in quanto prevede che la base imponibile dei trasferimenti effettuati mediante istituti riconducibili ad un controllo giudiziale o amministrativo del trasferimento dell'azienda (per quel che qui interessa), sia costituita dal (mero) prezzo di

---

<sup>28</sup> Si veda Cass. 29.12.10 n. 26299 e Cass. 30.12.10 n. 26429, in base alla quale la "adozione di un metodo di calcolo dell'avviamento basato sul valore residuo dei contratti di locazione di veicoli in atto al momento della cessione, in sé valido sia perché non contestato sia perché rientra nel novero dei molti criteri alternativi applicabili, non deriva una diminuzione di detto valore negli esercizi successivi sol perché alcuni degli elementi presi a base per il calcolo iniziale sono successivamente variati *in peius*"

aggiudicazione. Ciò impedisce e preclude all'amministrazione finanziaria di compiere accertamenti *ex artt.* 51 e 52, D.P.R. 131/1986, fondati sulla discrasia tra tale prezzo e il valore venale dell'avviamento<sup>29</sup>, con conseguenze (pratiche) anche a livello di imposizione sui redditi (ove non sussiste un analogo divieto normativo, forse inutile in considerazione della rilevanza del corrispettivo, ordinariamente non simulato nei casi *de quibus*).

Addentrando ora in ambito processuale, si nota come taluni principi cardine incidano sui confini del potere di sindacato valutativo del giudice tributario: come bene espresso da recente pronuncia della Corte di Cassazione, che merita di essere riportata, "in forza di un principio generale, più volte da questa corte enunciato in relazione a distinte fattispecie di accertamento tributario, la motivazione dell'avviso (di accertamento o di rettifica), presidiata dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'*an* e il *quantum* della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa. Giustappunto in virtù di codesta funzione, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono, poi, al diverso piano della prova della pretesa tributaria (cfr., nel caso di accertamento delle imposte sui redditi in base ai parametri di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, e dal successivo D.P.C.M. 29 gennaio 1996, Cass. n. 26458-08; e cfr. pure, in senso sostanzialmente conforme all'affermazione generale, Cass. n. 25624-06; n. 7231-03; e cfr. anche Cass. n. 21532-13). La motivazione dell'atto tributario costituisce, in tale prospettiva, uno strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce nell'ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza delle norme dello statuto dei diritti del contribuente (v. l'art. 7), assolvono l'essenziale funzione di garantire la conoscenza e l'informazione dello stesso contribuente in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra esso e l'amministrazione. Ne derivano due conseguenze: da un lato, che nell'avviso di accertamento, al fine di realizzarne in pieno l'anzidetta finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata (v. Cass. n. 1905-07); dall'altro, che le

---

<sup>29</sup> L'ambito di applicazione del vincolo *ex art.* 44 cit. è di controversa configurazione. La Cassazione ritiene che le ipotesi previste dal citato art. 44 non siano interpretabili in via analogica poiché derogano all'impianto generale dell'imposta di registro (si veda, ad es. Cass. 6403/2003).

ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è comunque un giudizio d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell'atto (v. già Cass. n. 17762-02). Ciò non esclude, ovviamente, il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né di esercitare d'ufficio alcuni poteri cognitori. Ma sempre che non ne resti alterata la sostanza dell'accertamento in ordine agli elementi da cui esso risulti esser stato informato (v. tra le tante Cass. n. 25726-09; n. 20398-05; n. 22932-05). Tornando al caso di specie, può allora osservarsi che altra era la facoltà del giudice tributario di diversamente qualificare i fatti comunque posti al fondo della pretesa tributaria, altra l'eventualità di confermare la pretesa sulla base di altri fatti, non dedotti né posti a base della rettifica del valore di avviamento commerciale, ma allegati e prospettati soltanto in appello in quanto asseritamente indicativi di tale valore. Per quanto dal divieto di domande nuove di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, sia generalmente e per la più gran parte dei casi interessato il contribuente, non è dubitabile che allo stesso divieto soggiace anche l'ufficio finanziario, al quale non è consentito, dinanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sul piano del fondamento giustificativo, e dunque in definitiva sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo. Non gli è consentito invero porre a base della pretesa norme non invocate nella fase dell'imposizione, da cui derivi la necessità di svolgere distinti apprezzamenti in punto di fatto, giacché altrimenti ne verrebbe vulnerata la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa a mezzo della esternazione dei motivi di ricorso, i quali necessariamente vanno rapportati a ciò che nell'atto risulta esternato. .... La commissione poteva trarre argomento dal criterio ulteriore al fine di supportare l'attendibilità del risultato matematico ottenuto dall'ufficio; ma alla ovvia condizione di dimostrare specificamente (e logicamente) la prossimità dei risultati evinti in modo o nell'altro. Cosa che dalla sentenza non risulta affatto e che la società ricorrente ha ragionevolmente contestato in questa sede<sup>30</sup>.

La valutazione dell'avviamento deve essere giustificata già in sede accertativa e ulteriori elementi di fatto possono solo suffragare l'originaria e immutabile motivazione.

Mario Nussi  
Ordinario di Diritto tributario  
Università di Udine

---

<sup>30</sup> In tali termini, la recente Cass. 07.05.14, n. 9810.